

Compliance normativa

- Società quotate: le nuove norme di comportamento del collegio sindacale
- Whistleblowing: spunti operativi da Confindustria e dal C.N.D.C.E.C.
- Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 nelle società sottoposte a misure di prevenzione previste dal codice antimafia (CAM)

Anticorruzione

- L'ANAC si pronuncia su un caso di violazione del principio di rotazione
- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici

Privacy

- Attivazione di contratti non richiesti: il Garante sanziona una nota società energetica
- Garante privacy sulla ripresa di aree pubbliche ad opera di impianti di videoregistrazione privati

Giurisprudenza

- La responsabilità amministrativa dell'ente, in caso di violazione di norme antinfortunistiche, sussiste anche in caso di interesse consistente in un risparmio di spesa esiguo (Cass. pen., Sez. III, sent., (data ud. 12 luglio 2023) 26 settembre 2023, n. 39129)
- Truffa «a consumazione prolungata» e responsabilità 231 (Cass. pen., Sez. II, sent., (data ud. 4 luglio 2023) 4 ottobre 2023, n. 40417)





Società quotate: le nuove norme di comportamento del collegio sindacale

Il 24 ottobre 2023, con l'informativa n. 128/2023, il Consiglio Nazionale ha trasmesso il documento di consultazione relativo alle Norme di comportamento del Collegio sindacale delle società quotate. Tale documento aggiorna e integra la versione pubblicata nel 2018.

Le Norme sopra citate, messe in pubblica consultazione, si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2024.

L'aggiornamento è divenuto necessario in seguito all'evoluzione del quadro normativo venutosi a determinare anche a seguito della definitiva entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e ai nuovi Principi e Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato il mese di gennaio 2020.

Le Norme di comportamento del Collegio sindacale individuano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco. In particolare, l'attenzione mostrata in ambito europeo alle tematiche e alle politiche sulla sostenibilità, ha comportato per il Collegio sindacale nuovi obblighi di vigilanza.

Il documento si articola in dieci sezioni ognuna delle quali riporta numerose norme, ognuna composta da Principi indirizzati all'attività del collegio e Criteri applicativi corredati da Riferimenti normativi. In dettaglio, risultano essere presenti le seguenti sezioni:

- tematiche relative alla composizione del Collegio sindacale, con particolare attenzione ai criteri di nomina, alle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità, cessazione e sostituzione del sindaco, alla retribuzione, ecc.;
- funzionamento del collegio sindacale, con particolare attenzione all'utilizzo di propri dipendenti, di ausiliari e/o di dipendenti della società, al libro delle adunanze e delle deliberazioni, etc.;
- doveri del collegio sindacale, con particolare attenzione alle modalità e ai criteri con cui il Collegio sindacale effettua la propria attività di vigilanza (sull'osservanza della legge e dello statuto, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo, sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, sulla rappresentazione corretta dei fatti di gestione, sull'attuazione delle regole di governo societario, ecc);
- rapporti tra il Collegio sindacale e gli altri organi della società;
- poteri del Collegio sindacale, nonché acquisizione delle informazioni dagli amministratori, scambio di informazioni con la società di revisione legale, rapporti con l'organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001, rapporti con gli organi di controllo delle società controllate, etc.;
- · riscontro e denunzia di fatti censurabili, nonché comunicazione alla Consob, azioni di responsabilità e denunzia ex art. 2409 c.c.;
- pareri e proposte del Collegio sindacale per determinate operazioni e delibere espressamente indicate dalla legge;
- · attività di selezione da parte del Collegio sindacale per l'affidamento dell'incarico alla società di revisione legale;
- attività del Collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori;
- relazione all'assemblea dei soci sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività di vigilanza svolta nell'adempimento dei propri doveri mediante una relazione.

Fonte:

- Informativa n. 128-2023
- CNDCEC, documento in consultazione Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate



Whistleblowing: spunti operativi da Confindustria e dal C.N.D.C.E.C.

Confindustria ha emanato ad ottobre 2023 la Guida Operativa in materia di Whistleblowing. Nello stesso mese il Consiglio dei Dottori Commercialisti ha pubblicato il documento "Nuova disciplina del Whistleblowing e impatto sul D.Lgs. 231/2001", nel quale vengono proposti spunti per l'applicazione della disciplina del d.lgs. 24/2023 nelle società che hanno implementato il modello 231.

Un primo tema di interesse concerne l'impiego dei canali di segnalazione nei gruppi con più di 249 dipendenti, tanto più che non risulta specificamente trattato dal d.lgs. 24/2023 né dalle Linee Guida ANAC di luglio 2023. La Guida Operativa di Confindustria propone diverse soluzioni al riguardo.

La prima proposta consiste nella gestione decentralizzata del canale: le società del gruppo, quindi, impiegano un'unica piattaforma informatica, all'interno della quale è possibile selezionare la società presso la quale si presta la propria attività e con riferimento alla quale si intende fare la segnalazione. La legal entity scelta dal segnalante gestisce pertanto la segnalazione e attiva il procedimento.

La seconda soluzione proposta, invece, prevede la gestione del canale demandata alla Capogruppo (tramite un'unica piattaforma, eventualmente con canali dedicati e segregati per ogni società), che gestisce le segnalazioni avvalendosi del supporto degli uffici delle controllate oppure di una struttura creata ad hoc a cui partecipano rappresentanti delle controllate come soggetto terzo rispetto alle controllate. In questo modo, entrambe le modalità rispettano il principio di «prossimità» ai sensi del considerando n. 47 della Direttiva UE in materia di Whistleblowing.

Altro aspetto affrontato dai due documenti è quello del ruolo dell'Organismo di Vigilanza e, in particolare: se l'OdV possa assumere il ruolo di gestore della segnalazione; di quali obblighi informativi sia destinatario e, infine, se possa essere annoverato tra i soggetti segnalanti.

Con riferimento al primo tema, si riscontrano due diverse opinioni: secondo Confindustria, l'Organismo di Vigilanza può assumere il ruolo di gestore delle segnalazioni come ulteriore incarico, debitamente formalizzato e remunerato. Il C.N.D.C.E.C., invece, ravvisa profili di criticità: l'attività gestoria, infatti, potrebbe compromettere la funzione di vigilanza, nonché i requisiti di autonomia e indipendenza dell'OdV.

Per quanto concerne il secondo aspetto rilevante, si sottolinea come, secondo Confindustria, l'Organismo di Vigilanza dovrebbe in ogni caso essere destinatario di specifici flussi informativi, anche se non identificato quale gestore della segnalazione. In particolare, l'OdV dovrebbe immediatamente ricevere, oltre all'informativa circa le segnalazioni rilevanti ai fini 231, in modo da poter condividere le proprie osservazioni, partecipare all'istruttoria o comunque curarne l'esito, anche un aggiornamento circa l'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche se non attinenti a illeciti rilevanti ex d.lgs. 231/2001, al fine di verificare il funzionamento del sistema Whistleblowing e di proporre eventuali azioni correttive.

Infine, con riferimento alla possibilità per l'OdV di essere al contempo soggetto segnalante, si riscontra la divergente posizione del C.N.D.C.E.C. rispetto a quanto chiarito dalle Linee Guida ANAC. Se, infatti, l'ANAC ammette pacificamente l'OdV c.d. Whistleblower, secondo il Consiglio si presentano profili problematici che impedirebbero all'OdV di essere ammesso tra i segnalanti. Se l'Organismo viene a conoscenza di un illecito rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 o di una violazione del MOG, dovrebbe tempestivamente informarne l'organo amministrativo e gli altri organi di controllo, se presenti.

COMPLIANCE NORMATIVA



Se, invece, l'illecito non rientra nella sfera del Decreto 231, l'OdV dovrebbe verbalizzare che la segnalazione non rientra nelle verifiche di sua competenza e informare la Governance aziendale. Pertanto, secondo il Consiglio, tali obblighi renderebbero incompatibile per l'OdV l'essere al contempo soggetto segnalante.

Fonte:

- Confindustria, Guida operativa agli enti privati, ottobre 2023
- C.N.D.C.E.C., Nuova disciplina del Whistleblowing e impatto sul D.lgs. 231/2001, ottobre 2023

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 nelle società sottoposte a misure di prevenzione previste dal codice antimafia (CAM)

Nel mese di ottobre 2023, la Commissione Compliance e Modelli organizzativi delle imprese dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha elaborato il documento «Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 nelle società sottoposte a misure di prevenzione CAM».

Il documento affronta il tema dell'adozione dei Modelli organizzativi nelle aziende sottoposte a misure di prevenzione, ovvero ritenute oggetto di infiltrazione criminale, quale strumento idoneo a limitare il rischio di infiltrazioni e facilitare il ripristino della legalità. In questo tipo di realtà imprenditoriali, l'introduzione dei protocolli e delle procedure che costituiscono il Modello 231 contribuisce alla razionalizzazione e all'efficientamento dei processi, tutelando la gestione giudiziaria e garantendo una maggiore trasparenza delle attività e dei processi operativi.

Con l'introduzione dell'istituto del controllo giudiziario, infatti, il legislatore ha attribuito alle misure organizzative ex D. Lgs. 231/2001 un ruolo cruciale, assegnando al tribunale il potere di imporne l'adozione; mentre, successivamente, attraverso l'istituto della prevenzione collaborativa, il legislatore ha definitivamente ribadito l'importanza di tali misure, nello specifico, al fine di scongiurare il rischio dell'interdittiva antimafia per le imprese soggette, seppur occasionalmente, a tentativi di infiltrazione criminale.

Comune alle suddette misure è proprio la finalità di recupero della legalità del soggetto economico e la depurazione dello stesso da eventuali tentativi di contaminazione, che le porta ad essere, a differenza delle altre misure patrimoniali (sequestro e confisca), più un sistema di vigilanza.

La previsione di deleghe e procure, di procedure formalizzate, la segregazione dei compiti, la tracciabilità dei processi, l'applicazione di presidi di controllo, la formazione, le segnalazioni whistleblowing, il sistema sanzionatorio, cioè tutta la struttura preventiva dei reati su cui si articola la compliance 231 viene ritenuta efficace anche per il contrasto alla infiltrazione mafiosa nelle attività produttive.

L'adeguamento, dunque, nelle ipotesi sopra considerate, cessa di essere una scelta libera della società e diventa, di fatto, un vero e proprio impegno organizzativo per il ritorno all'ordinaria operatività, per la riabilitazione economica e sociale dell'ente, per l'ottenimento dell'informativa liberatoria o la revoca delle misure di prevenzione.

Fonti: Informativa CNDCEC n. 134/2023



L'ANAC si pronuncia su un caso di violazione del principio di rotazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha dichiarato illegittimo il ripetuto affidamento da parte di un Comune della provincia di Caserta del servizio di recupero, trattamento e riciclo della frazione organica dei rifiuti. Nella sua pronuncia l'ANAC ha ravvisato come il Comune abbia illecitamente utilizzato gli strumenti dell'affidamento diretto e della proroga "tecnica" per determinare il susseguirsi di affidamenti allo stesso fornitore dal 2020 ad oggi violando così i principi di libera concorrenza e parità di trattamento che governano i contratti pubblici ed in particolare:

- · il principio di rotazione degli affidamenti, che prevede che gli appalti pubblici debbano essere affidati a soggetti diversi, a rotazione, al fine di evitare il monopolio di una sola impresa;
- il divieto di frazionamento degli appalti, che vieta di suddividere un unico appalto in più affidamenti diretti al fine di eludere i limiti di valore previsti per gli affidamenti diretti;
- · il principio di trasparenza, che impone alle amministrazioni pubbliche di pubblicare tutte le informazioni relative agli appalti pubblici sul proprio sito istituzionale.

Dalla lettura del provvedimento emerge infatti, come il Comune campano tra febbraio e luglio 2020 abbia affidato in via diretta alla stessa ditta, in un periodo in cui la soglia per gli affidamenti diretti era fissata in 40.000 euro, appalti per un valore complessivo pari a 60.000 euro.

Inoltre, tra l'11 aprile 2022 e il 28 marzo 2023, quando la soglia per poter affidare servizi pubblici senza procedure competitive era fissata in euro 139.000, il Comune ha affidato in via diretta alla stessa impresa commesse per un valore totale di 156.181 euro, compresa la proroga tecnica di 50.000 euro. La stessa proroga tecnica, inoltre, non appare conforme alla norma di riferimento mancando i presupposti di ammissibilità indicati dalla giurisprudenza e dall'Autorità, in particolare la condizione che la nuova gara fosse già stata avviata al momento della proroga e che l'amministrazione non fosse responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infine, rileva ANAC, il Comune non ha formalizzato i contratti di appalto in contrasto con le norme sulla contabilità pubblica secondo cui i contratti della pubblica amministrazione devono essere predisposti obbligatoriamente in forma scritta, contravvenendo anche agli obblighi di trasparenza non trovandosi evidenza di tali affidamenti nella sezione Amministrazione Trasparenti/Bandi e contratti sul sito istituzionale del Comune.

Nel complesso, quindi, il Comune non ha rispettato i principi di libera concorrenza e parità di trattamento che governano i contratti pubblici. L'effetto è stato quello di favorire sempre la stessa impresa, che ha operato in regime di monopolio per diversi anni, non dovendo sostenere alcun confronto competitivo.

L'ANAC ha dato trenta giorni di tempo al Comune per adeguarsi alle sue indicazioni e dare tempestiva comunicazione delle azioni intraprese.

Fonte: Atto del Presidente del 13 settembre 2023 - Fasc. Anac n. 2232/2022



Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici

Con proprio parere n. 48 del 3 ottobre 2023, il Consiglio dell'Autorità ha fornito un indirizzo generale sulla questione dell'applicabilità della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in cui vengano erogate risorse pubbliche per l'esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara.

In via preliminare, l'Authority ha richiamato la disposizione della "Tracciabilità dei flussi finanziari" ex art. 3, legge n. 136/2010 ("Legge antimafia"), secondo la quale «per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni».

In conformità alla normativa antimafia, le Linee guida ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari (determina n. 4/2011, nella sua versione aggiornata) stabiliscono che «i flussi finanziari collegati ad un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post». Nello specifico, la ratio della legge è di stabilire un meccanismo che consenta agli investigatori di seguire il flusso finanziario relativo ad un contratto di appalto, al fine di identificare i soggetti coinvolti nei flussi finanziari relativi a un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, onde evitare che il denaro pubblico finisca nelle mani delle mafie e, più in generale, che ci sia nell'esecuzione di contratti pubblici il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità organizzata.

Sulla base di queste premesse, ANAC ha evidenziato che i soggetti giuridici qualificabili come "stazioni appaltanti", nonché gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, oltre ai concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai contratti pubblici, sono tenuti all'applicazione (anche) delle previsioni in tema di tracciabilità dettate dal d.lgs. 136/2010.

Inoltre, la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e quindi anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici.

Da ciò consegue che tale disciplina trova applicazione agli affidamenti di servizi sociali effettuati ai sensi del codice dei contratti pubblici, agli istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore ed alle prestazioni di servizi socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia.

In relazione a quanto sopra, ANAC ha concluso che, per quanto concerne la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la stessa si applica ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e quindi anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici.

Fonte: Parere funzione consultiva n. 48 del 3 ottobre 2023



Attivazione di contratti non richiesti: il garante sanziona una nota società energetica

Con provvedimento del 28 settembre 2023 n. 427 il Garante Privacy ha sanzionato per la significativa somma di dieci milioni di euro una società fornitrice di energia e gas (nel seguito anche «Società»), per l'attivazione di contratti non richiesti nel mercato libero mediante il trattamento di dati inesatti e non aggiornati della clientela.

A seguito delle attività ispettive condotte dell'Autorità, è emersa la violazione da parte della Società di diverse disposizioni del GDPR, tutte riconducibili alla mancata e doverosa vigilanza da parte della stessa in qualità di Titolare del trattamento -, sull'operato delle agenzie esterne incaricate della stipula di contratti porta a porta con i clienti, designate Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Il Garante Privacy ha respinto le difese della Società sottolineando che l'adempimento degli obblighi di controllo da parte del Titolare non può limitarsi a formalità documentali (quali la predisposizione di informativa, registro delle attività di trattamento, nomina del responsabile della protezione dei dati ove obbligatoria, valutazione di impatto ove necessario, ecc.), ma deve anche comprendere l'implementazione di procedure e prassi organizzative atte a garantire la conformità dei trattamenti alla normativa (es. processi di mappatura dei trattamenti; regole per l'attribuzione di responsabilità; programmi di formazione del personale; procedure per la verifica dell'operato dei responsabili designati ai sensi dell'art. 28; previsione di audit interni ed esterni con cadenza periodica). L'implementazione di tali procedure è di fondamentale importanza in relazione al fenomeno sempre più diffuso delle attivazioni non richieste nel mercato libero dell'energia, in quanto esposto a maggiori rischi attività di trattamento volte all'acquisizione di nuovi clienti.

In base a queste considerazioni, il Garante Privacy ha contestato alla Società di aver violato i principi di correttezza ed esattezza dei dati, come stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e d) del GDPR, a causa delle azioni compiute da alcuni agenti e venditori nel corso dell'acquisizione di proposte contrattuali che comportavano il trattamento di dati inesatti e non aggiornati relativi ai clienti.

I dati personali dei clienti e la documentazione contrattuale venivano caricati nel CRM aziendale, al fine dello svolgimento delle necessarie verifiche ex post. Il processo di verifica dei dati adottato dalla Società, tuttavia, si basava sull'invio di una welcome letter all'indirizzo e-mail o fisico acquisito durante la sottoscrizione del contratto, meccanismo ritenuto inadeguato dal Garante Privacy, in quanto non idoneo a garantire la corrispondenza di tali dati con il reale utilizzatore dell'utenza.

Inoltre, l'Autorità ha rilevato che i dati personali dei clienti, il cui contratto risultava cessato per attivazione non richiesta, risultavano presenti nel CRM, senza l'introduzione di alcuna misura volta a garantire la limitazione del relativo trattamento, e con riferimento agli stessi veniva altresì indicata la presenza del consenso (per certo non validamente acquisito) per le finalità di marketing e/o di profilazione.

Il Garante Privacy ha chiarito che per ridurre il rischio di acquisire contratti non richiesti contenenti dati personali errati e non aggiornati, sarebbe stato sufficiente implementare procedure semplici in grado di rilevare queste anomalie durante la stipulazione dei contratti.

Oltre alla sanzione pecuniaria precedentemente menzionata, il Garante Privacy ha pertanto ordinato alla Società di mettere in atto le seguenti misure correttive:

adozione di un sistema di «check-call» (chiamata di verifica) per accertare l'accuratezza dei contratti acquisiti;



- implementazione di sistemi di allerta (ad esempio nell'ipotesi di inserimento nel CRM di numerazioni e indirizzi e-mail ricorrenti, di inesattezza o incompletezza dei dati contrattuali acquisiti, di anomala numerosità dei contratti stipulati da ciascun agente/venditore, ecc.);
- implementazione, nell'ambito della fase di sottoscrizione del contratto tramite OTP, di sistemi di controllo dell'esattezza delle informazioni personali del cliente (indirizzo e-mail e numero di telefono) acquisite dall'agente; ciò mediante verifica dei domini delle predette e-mail al fine di evidenziare indirizzi di posta elettronica;
- introduzione di meccanismi di accertamento della effettiva ricezione delle comunicazioni trasmesse al cliente in fase di contrattualizzazione (ad es. messaggi di conferma di ricezione e di lettura delle e-mail inviate al cliente);
- · adozione di regole procedurali in relazione alle quali, a fronte della ricezione di volumi anomali di proposte contrattuali, disconoscimenti, reclami per attivazione, si preveda lo svolgimento di specifiche attività di verifica;
- · implementazione di un sistema che, in caso di anomalie, preveda la tempestiva limitazione di ogni ulteriore attività di trattamento dei dati medesimi.

Con tale pronuncia, il Garante Privacy ha rivolto nuovamente la sua attenzione al settore dell'energia e del gas, già oggetto di indagine da parte dell'Autorità. Sin dal dicembre 2019, infatti, l'Autorità aveva delineato le modalità organizzative e gestionali che un titolare del trattamento, operante come fornitore di energia nel mercato libero, doveva seguire al momento dell'acquisizione di nuovi clienti per dimostrare la propria conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Fonte: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9940988

Garante privacy sulla ripresa di aree pubbliche ad opera di impianti di videoregistrazione privati

Con provvedimento del 12 ottobre 20231 n. 477 il Garante Privacy ha richiamato l'attenzione sulla corretta installazione dei sistemi di videosorveglianza in ambito personale o domestico - sottolineando l'importanza di rispettare la privacy dei vicini ed evitare di riprendere aree pubbliche -, ammonendo un cittadino per aver posizionato telecamere sul muro esterno della propria abitazione, le quali potevano riprendere l'area pubblica circostante, comprensiva di un parco giochi ed una piazza.

L'intervento del Garante trae origine da una segnalazione effettuata da una stazione dei Carabinieri. Gli accertamenti effettuati dagli agenti avevano evidenziato che l'impianto di videosorveglianza installato da un cittadino comprendeva una telecamera posta sulla porta d'accesso dell'abitazione, capace di riprendere zone non direttamente pertinenti, violando le disposizioni del Regolamento europeo in materia di privacy. Questo dispositivo, oltre a catturare immagini, consentiva la registrazione delle conversazioni e l'intervento vocale tramite il microfono. Un'altra telecamera, non operativa, era invece collocata alla fine di un vialetto che collegava l'entrata con uno spazio interno.

Durante l'istruttoria, il Garante Privacy ha constatato che la ripresa dell'area pubblica, rispetto alle zone di pertinenza, avveniva in modo non conforme ai principi di legalità e di minimizzazione dei dati stabiliti dalla normativa sulla privacy.

In particolare, l'autorità ha ricordato che: «Il trattamento dei dati posto in essere mediante un impianto di videosorveglianza se effettuato da persone fisiche per finalità personali e domestiche è da ricondurre nelle cause di esclusione dell'applicazione della normativa in materia di protezione dati».



Ciò a condizione che l'ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o di diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi)», in tal caso sussisteranno gli obblighi di cui al Regolamento Ue 2016/679.

Nel caso in esame, l'istruttoria ha evidenziato che la ripresa delle aree pubbliche avveniva senza giustificati presupposti di legalità, poiché chi aveva installato le telecamere non aveva dimostrato un legittimo interesse correlato ad una situazione di reale rischio che giustificasse tale trattamento.

L'Autorità Garante ha precisato che solo in presenza di situazioni di pericolo concreto, è ammissibile sulla base di un legittimo interesse - estendere la ripresa delle telecamere ad aree comuni, luoghi aperti al pubblico o di pertinenza di terzi, a condizione che ciò sia debitamente motivato e supportato da documentazione idonea (come denunce, minacce o furti), principio altresì applicabile alla captazione di conversazioni avvenute in spazi pubblici attraverso dispositivi audio.

Il Garante, considerata la tempestiva sostituzione della videocamera da parte del cittadino, con un modello fisso orientato solo verso l'ingresso dell'abitazione ha deciso di circoscrivere la sua azione emettendo unicamente un ammonimento.

Fonte: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9949494



La responsabilità amministrativa dell'ente, in caso di violazione di norme antinfortunistiche, sussiste anche in caso di interesse consistente in un risparmio di spesa esiguo (Cass. pen., Sez. III, sent., (data ud. 12 luglio 2023) 26 settembre 2023, n. 39129)

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte di Appello di Ancona emessa nei confronti di una società a responsabilità limitata, condannata ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per il reato di «lesioni personali colpose» (art. 590 c.p.), previsto dall'art. 25-septies del Decreto.

Nel caso di specie, il legale rappresentante della società - in qualità di datore di lavoro, committente dei lavori e titolare del cantiere - aveva omesso di dotare la porta scorrevole presente all'ingresso del luogo di lavoro di un sistema di sicurezza che impedisse la fuoriuscita del cancello dalle guide o, comunque, di cadere (art. 64, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008). Un lavoratore, stante tale omissione, rimaneva in parte schiacciato dal cancello che cadeva in terra, investendolo.

Con il ricorso, la difesa ha dedotto l'insussistenza del requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente alla commissione dell'illecito, in quanto la società in concreto non si sarebbe giovata di alcun risparmio di spesa né di alcun incremento di natura economica (la riparazione del cancello sarebbe consistita in poche decine di euro).

Di contro, la Corte di Cassazione ha evidenziato che, in perfetta aderenza a recenti sentenze sull'argomento, la responsabilità amministrativa dell'ente non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica.

La Corte ha, inoltre, precisato che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica il criterio dell'imputazione oggettiva dell'interesse può sussistere anche in relazione ad una trasgressione isolata dovuta ad un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, quando altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall'interesse, evidenziando che il datore di lavoro aveva consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per la società (il risparmio di spesa, tra l'altro, era modesto ma non irrisorio). Secondo la Corte, i giudici di appello hanno correttamente valorizzato il collegamento esistente tra il risparmio di spesa ed il mancato rispetto delle regole cautelari, sottolineando che la violazione delle norme antinfortunistiche aveva riguardato una delle porte di accesso al cantiere e sottolineando la mancanza di segnaletica informativa e l'omissione di interventi di manutenzione, necessari da tempo ed omessi per non incidere sui tempi della attività.

Fonte: Cass. pen., Sez. III, sent., (data ud. 12 luglio 2023) 26 settembre 2023, n. 39129



Truffa «a consumazione prolungata» e responsabilità 231 (Cass. pen., Sez. II, sent., (data ud. 4 luglio 2023) 4 ottobre 2023, n. 40417)

Con la Sentenza n. 21704 del 4 ottobre 2023, la II Sezione della Cassazione Penale è intervenuta in tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, con particolare riferimento al reato di truffa c.d. a consumazione prolungata.

Nel caso di specie, la sezione del riesame del Tribunale di Roma aveva respinto con ordinanza la richiesta di riesame proposta nell'interesse di un istituto sanitario avverso il decreto di sequestro preventivo (ai fini della confisca) emesso dal GIP del Tribunale di Velletri nel corso del 2022, avente ad oggetto la somma complessiva di circa 10 milioni di euro, in relazione al contestato reato di truffa aggravata, al reato di indebita percezione di erogazioni, di truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Nello specifico, si contestava all'ente di avere beneficiato del rimborso di prestazioni sanitarie non rientranti nella convenzione con l'ente locale Regione Lazio.

Avverso il provvedimento del Tribunale di Roma, l'ente proponeva ricorso in Cassazione, asserendo l'erroneità della determinazione del profitto sequestrabile: considerata la natura guinguennale della prescrizione dell'illecito amministrativo, chiedeva di riconsiderare il quantum seguestrabile alla società solo con riferimento ai reati di truffa non prescritti; inoltre chiedeva la dichiarazione di intervenuta prescrizione degli illeciti amministrativi afferenti a tutte le condotte di truffa consumate fino al 4 Aprile 2015. Dunque, la difesa sosteneva che la condotta decettiva non fosse riconducibile ad un unico e originario comportamento fraudolento, bensì alle singole richieste di rimborso.

Al riguardo, la Corte di Legittimità, in tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, ha riaffermato il diritto vivente da essa stessa creato in precedenza, statuendo il principio per cui è ben configurabile il reato di truffa c.d. a consumazione prolungata quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento; al contrario, si configurano molteplici ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente.

Ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi (e come per il caso in esame), il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre, nella seconda, dalla consumazione dei singoli fatti illeciti.

Fonte: Cass. pen., Sez. II, sent., (data ud. 4 luglio 2023) 4 ottobre 2023, n. 40417

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94 20131 Milano Tel. 02 58 20 1 BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

BDO Advisory Services S.r.l ras@bdo.it

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata a novembre 2023.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it









